

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6182 del 29/10/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RUBICONE PRODOTTI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 325. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di semilavorati per gelati e pasticcerie sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 370.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6438 del 29/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RUBICONE PRODOTTI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 325. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di semilavorati per gelati e pasticcerie sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 370.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, in base alla quale, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale mediante ARPAE;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 26/06/2025, acquisita al Prot. Com.le 12538 e da Arpae al PG/2025/117556 del 30/06/2025, da RUBICONE PRODOTTI S.R.L. avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 325, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di semilavorati per gelati e pasticcerie sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 370, identificato catastalmente al Foglio foglio 29 - particella 193 sub 2, particella 1828 sub 2, particella 207 sub 1, particella 606, particella 207 sub 5, particella 605, particella 202 sub 2, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/118557 del 01/07/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Dato atto che con nota di Arpae SAC PG/2025/129292 del 17/07/2025 sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 09/08/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PG/2025/145157 del 11/08/2025;

Vista la nota Prot. Com.le 18243 del 29/09/2025, acquisita al PG/2025/171499, con la quale il Comune di Bertinoro ha espresso il seguente parere in relazione agli aspetti di impatto acustico:

“(...) Visto che la ditta è dedicata alla produzione di semilavorati e prodotti per gelaterie e pasticcerie; l'attività viene svolta nel solo periodo diurno;

Visto il documento "Valutazione di impatto acustico" pervenuto al SUAP del Comune di Bertinoro nell'ambito della documentazione presentata dalla ditta in allegato all'Istanza di AUA, a firma dei TCA (...);

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Forlì, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 12971 del 03.07.2025;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae 0138898.U del 01.08.2025, acquisito al prot. Com.le n. 14864 del 01.08.2025;

Preso atto del contenuto del parere Arpae prot. Arpae 0138898.U del 01.08.2025, di cui di seguito si riportano le "conclusioni":

"... Conclusioni

Per quanto sopra esposto, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/97), si esprime parere favorevole.

Si evidenzia che, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama, da ultimo, che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio."

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995 n. 447.

Resta fermo comunque che:

- qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

- l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endoprocedimento "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." con Rapporto istruttorio acquisito in data 28/10/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di RUBICONE PRODOTTI S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RUBICONE PRODOTTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 02208050407) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 325, **per lo stabilimento di produzione di semilavorati per gelati e pasticcerie sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 370.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento di produzione di semilavorati per gelati e pasticcerie da cui le seguenti nuove emissioni:

- Emissione E1 - Setacciatura polveri unità 2;
- Emissione E2 - Setacciatura polveri unità 4;
- Emissione E3 - Pesatura polveri unità 4;
- Emissione C1 - Caldaia UNICAL (70 kW, a metano);
- Emissione C2 - Caldaia IMERGAS (25 kW, a metano);
- Emissione C3 - Caldaia COSMOGAS (32 kW, a metano);
- Emissione C4 - Caldaia RIELLO FAMILY (25 kW, a metano).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, Arpae S.A.C. ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bertinoro;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota prot. n. 120229 del 03/07/2025, aggiornata in data 21/08/2025 prot. n. 149283, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Con nota prot. n. 169791 del 25/09/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"...omissis..."

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E01 - setacciatura polveri unità 2

Su E01 convergono i fumi generati dall'attività di setacciatura di polveri alimentari (zucchero, latte, etc.) per la rimozione di eventuali corpi estranei che possono essere presenti nella materia prima in ingresso; nello specifico le polveri vengono fatte passare per un setaccio e confluiscono in un serbatoio che, una volta riempito, viene chiuso e spostato nel miscelatore, in cui il serbatoio chiuso ruota fino al termine dell'attività. Il macchinario è costituito da due setacci, ognuno collegato ad un miscelatore, che convogliano entrambi in E01 e possono lavorare anche contemporaneamente.

I quantitativi trattati sono pari a 100 ton/anno.

Per quanto riguarda l'attività di setacciatura, la stessa non è ricompresa nei Criteri CRIAER Allegato 4 ma può essere ricondotta al punto 4.1.1 - "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" che prevede il rispetto dei seguenti limiti:

materiale particellare 20 mg/m³

Prevede inoltre che le polveri debbano essere captate da un idoneo impianto di abbattimento.

L'attività non è prevista nemmeno dalla DGR 1769/2010 e smi ma si sottolinea che in linea generale per la movimentazione, carico e scarico di materiali polverulenti in ambito alimentare è previsto un limite per le polveri totali pari a 10 mg/m³.

A tale punto emissivo è previsto un impianto di abbattimento costituito da un ciclone e da un successivo filtro a cartucce avente le seguenti caratteristiche:

- tipo di tessuto: poliestere antistatico;
- altezza della cartuccia: 1200 mm;
- diametro cartuccia: 140 mm;
- numero cartucce: 25;
- superficie filtrante totale: 108 m²;
- velocità di filtrazione: 0.013 m/s;
- metodo di pulizia: aria compressa in controcorrente con pressostato differenziale.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E01	setacciatura polveri unità 2
Portata massima	5000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0.35 m
Impianto di abbattimento	ciclone + filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E01;
- annotare su apposito registro le ispezioni mensili all'impianto di abbattimento.

E02 - setacciatura polveri unità 4

Analogamente al punto emissivo E01, su E02 convergono i fumi generati dall'attività di setacciatura di polveri alimentari (zucchero, latte, etc.) per la rimozione di eventuali corpi estranei che possono essere presenti nella materia prima in ingresso.

In questa area sono collocati due miscelatori ma è presente un solo setaccio che viene spostato mediante un carrello, in base alle esigenze, sull'area di miscelazione che contiene già il serbatoio da riempire, può quindi funzionare un solo miscelatore alla volta.

I quantitativi trattati sono pari a 200 ton/anno.

Per quanto riguarda l'attività di setacciatura, la stessa non è ricompresa nei Criteri CRIAER Allegato

4 ma può essere ricondotta al punto 4.1.1 - "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" che prevede il rispetto dei seguenti limiti:

materiale particellare 20 mg/m³

Prevede inoltre che le polveri debbano essere captate da un idoneo impianto di abbattimento.

L'attività non è prevista nemmeno dalla DGR 1769/2010 e smi ma si sottolinea che in linea generale per la movimentazione, carico e scarico di materiali polverulenti in ambito alimentare è previsto un limite per le polveri totali pari a 10 mg/m³.

A tale punto emissivo è previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a cartucce avente le seguenti caratteristiche:

- tipo di tessuto: poliestere antistatico;
- altezza della cartuccia: 600 mm;
- diametro cartuccia: 320 mm;
- numero cartucce: 4;
- superficie filtrante totale: 64 m²;
- velocità di filtrazione: 0.013 m/s;
- metodo di pulizia: aria compressa in controcorrente con pressostato differenziale.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E02	setacciatura polveri unità 4
Portata massima	4000 Nmc/h
Altezza	7 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0.315 m
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E02;
- annotare su apposito registro le ispezioni mensili all'impianto di abbattimento.

E03 - pesatura polveri unità 4

Il punto di emissione E03 è collegato all'attività di pesatura degli ingredienti che costituiscono i semipreparati per gelaterie. I quantitativi trattati sono pari a 50 ton/anno.

Anche l'attività di pesatura non è compresa nei criteri CRIAER e nella DGR 1769/2010 e smi ma può essere ricondotta all'attività di movimentazione di materiale polverulento nell'industria alimentare in analogia a quanto previsto per i punti emissivi E01 ed E02 e pertanto applicare il limite per le polveri totali pari a 10 mg/m³.

A tale punto emissivo è previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a cartucce avente le seguenti caratteristiche:

- tipo di tessuto: poliestere antistatico;

- altezza della cartuccia: 600 mm;
- diametro cartuccia: 320 mm;
- numero cartucce: 4;
- superficie filtrante totale: 64 m²;
- velocità di filtrazione: 0.0086 m/s;
- metodo di pulizia: aria compressa in controcorrente con pressostato differenziale.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E03	pesatura polveri unità 4
Portata massima	2000 Nmc/h
Altezza	7 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0.25 m
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E03;
- annotare su apposito registro le ispezioni mensili all'impianto di abbattimento.

Impianti termici

In azienda sono presenti impianti termici civili e produttivi alimentati a metano con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW e riepilogati nella tabella sottostante:

Siglia impianto	Unità	potenzialità (kWt)
C01	1	70
C02	1	25
C03	3	32
C04	2	25

Pertanto, non superando complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 25/09/2025 prot. n. 246151, acquisita al prot. n. 169904 del 25/09/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

"In riscontro alla Vs richiesta in oggetto (ns prot. 169574 del 30/06/2025), esaminata la documentazione agli atti, inerente attività lavorativa nel settore alimentare presente in contesto

prevalentemente industriale ma con alcuni edifici residenziali nelle vicinanze, preso atto della dichiarazione resa dal Proponente relativamente all'assenza nel ciclo produttivo generante le emissioni di sostanze classificabili come pericolose ai sensi del D.Lgs 102/2020, valutate le caratteristiche delle emissioni (altezza e localizzazione dei camini, durata, portata e presenza di sistemi di abbattimento),

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O, parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni tecniche di ARPAE ST, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli obblighi di legge relativi al deposito e all'utilizzo di gas tossici nei circuiti refrigeranti componenti le celle frigorifere citate nella Relazione Tecnica presentata datata 17 giugno 2025".

Con nota P.G.N. 19540 del 16/10/2025 acquisita al prot. di Arpae n. 183313 del 16/10/2025, il Comune di Bertinoro ha trasmesso parere di conformità urbanistica/edilizia P.G.N. 19472 del 15/10/2025 espresso dall'Ufficio Attività Edilizia e Controlli - Settore V - Governo del Territorio, di seguito riportato:

"In riferimento alla Vs. richiesta di cui all'oggetto si comunica quanto segue:

- 1) i fabbricati oggetto di richiesta di verifica urbanistico - edilizia, siti in Bertinoro, località Panighina, Via Siena n. 370, Via Piana n. 325 e Via Piana n. 303, sono i seguenti:*
 - N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - P.IIa n. 193 - Subalterno n. 2 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "A");*
 - N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - P.IIa n. 1828 - Subalterno n. 2 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "B");*
 - N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - P.IIIa n. 207 - Subalterno n. 5 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "C");*
 - N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - P.Ia n. 207 - Subalterno n. 1 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "D");*
 - N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 -- P.IIIa n. 202 - Subalterno n. 2 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "E");*
- 2) detti fabbricati risultano essere intestati come segue:*
 - ditta LUCILLA S.R.L. (P. IVA n. 04460200407) con sede in Forlimpopoli (FC) (CAPANNONI "A", "B", "C" e "D");*
 - ditta WINDOW DI STRADAIOLI FABIO S.A.S. (P. IVA n. 01407300407) con sede in Forlì (FC) (CAPANNONE "E");*
- 3) il terreno su cui insistono tutti i fabbricati & classificato dal RUE vigente come "A13.2.2 - Sub-ambito di completamento artigianale-produttivo";*

in merito ai titoli edilizi autorizzativi reperiti presso l'archivio comunale si specifica quanto segue:

- a) TITOLI EDILIZI AUTORIZZATIVI INERENTI IL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI BERTINORO AL FOGLIO N. 29 - PARTICELLA N. 193 - SUBALTERNO N. 2 (CAPANNONE "A"):*
 - in data 13/09/1995 é stata rilasciata la Concessione edilizia n. 235 ~ prot. n. 8365 del 07/07/1995 - per "Costruzione di capannone artigianale";*
 - in data 30/03/1996 é stata presentata la Comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 8 - comma 7 - del D. L.n. 154/96 - prot. n. 3857 - per "Variante alla Concessione edilizia n. 235 del 13/09/1995";*
 - in data 05/06/1997 é stata rilasciata la Dichiarazione di agibilità prot. n. 10352/1996;*
 - in data 18/08/2014 é stato rilasciato il Permesso di costruire n. 11 - prot. n. 10630 del 01/07/2014 - per "Ampliamento di capannone artigianale mediante nuova costruzione di manufatto leggero prefabbricato utilizzato come deposito";*

- in data 01/09/2015 è stata presentata la SCIA prot. n. 15071 per "Variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 11 del 18/08/2014";
- in data 31/05/2016 è stata presentata la SCIA prot. n. 10255 per "Variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 11 del 18/08/2014";
- in data 07/10/2016 è stato rilasciato il Certificato di agibilità totale prot. n. 18253;
- in data 03/05/2024 è stato rilasciato il Permesso di costruire n. 2 - prot. n. 3433 del 15/02/2024 - per "Ristrutturazione edilizia e ampliamento di fabbricato artigianale";
- in data 22/11/2024 è stata presentata la SCIA prot. n. 22969 per "Variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 2 del 03/05/2024";
- in data 12/02/2025 è stata presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità prot. n. 2900;
- in data 31/03/2025 è stato effettuato il sopralluogo di verifica di cui al verbale prot. n. 6246 del 31/03/2025;
- in data 25/06/2025 è stata presentata la CILA prot. n. 12440 - per "Manutenzione straordinaria in fabbricato artigianale" (lavori ancora in corso);

Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.Illa n. 193, Subalterno n. 2, (CAPANNONE "A"), risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale è stata reperita la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di agibilità prot. n. 2900 del 12/02/2025.

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- che il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.Illa n. 193, Subalterno n. 2, risulta a destinazione artigianale quindi coerente con la categoria catastale;
 - che la destinazione d'uso del fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.Illa n. 193, Subalterno n. 2, è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - che la destinazione d'uso autorizzata è coerente con l'attività oggetto di A.U.A.
- b) **TITOLI EDILIZI AUTORIZZATIVI INERENTI IL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI BERTINORO AL FOGLIO N. 29 - PARTICELLA N. 1828 - SUBALTERNO N. 2 (CAPANNONE "B"):**

- in data 24/02/1992 è stata rilasciata la Concessione edilizia in sanatoria n. 386 - prot. n. 2525/1986 - per "Costruzione ripostigli, depositi, tettoia";
- in data 30/04/2024 è stata presentata la SCIA IN SANATORIA prot. n. 8830 per "Opere edili realizzate in assenza e/o in difformità dai titoli edilizi autorizzativi in fabbricato artigianale";

Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.Illa n. 1828, Subalterno n. 2, (CAPANNONE "B"), risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale non è stata reperita alcuna certificazione di agibilità.

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- che il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.Illa n. 1828, Subalterno n. 2, risulta a destinazione artigianale quindi coerente con la categoria catastale;
- che la destinazione d'uso del fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.Illa n. 1828, Subalterno n. 2, è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;
- che la destinazione d'uso autorizzata è coerente con l'attività oggetto di A.U.A.

c) *TITOLI EDILIZI AUTORIZZATIVI INERENTI IL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI BERTINORO AL FOGLIO N. 29 - PARTICELLA N. 207 - SUBALTERNO N. 5 (CAPANNONE "C"):*

- *in data 04/11/2009 è stato rilasciato il Permesso di costruire n. 36 - prot. n. 13342 del 13/08/2009 - per "Nuova costruzione di capannone artigianale";*
- *in data 07/04/2011 @ stata presentata la DIA prot. n. 5382 per "Variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 36 del 04/11/2009";*
- *in data 17/04/2012 @ stata presentata la SCIA prot. n. 5613 per "Variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 36 del 04/11/2009";*
- *in data 20/05/2014 @ stato rilasciato il Permesso di costruire n. 3 - prot. n. 1191 del 28/01/2014 - per "Completamento lavori al Permesso di Costruire n. 36 del 04/11/2009";*
- *in data 07/01/2015 è stato rilasciato il Certificato di agibilità totale prot. n. 112;*

Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 207, Subalterno n. 5, (CAPANNONE C"), risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale è stato reperito il Certificato di abitabilità totale rilasciato in data 07/01/2015 con prot. n. 112.

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- *che il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 207, Subalterno n. 5, risulta a destinazione artigianale quindi coerente con la categoria catastale;*
- *che la destinazione d'uso del fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 207, Subalterno n. 5, è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- *che la destinazione d'uso autorizzata è coerente con l'attività oggetto di AUA.*

d) *TITOLI EDILIZI AUTORIZZATIVI INERENTI IL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI BERTINORO AL FOGLIO N. 29 - PARTICELLA N. 207 - SUBALTERNO N. 1 (CAPANNONE "D"):*

- *in data 13/07/1973 è stata rilasciata la Concessione edilizia n. 123 - prot. n. 3853 del 20/06/1973 - per "Costruzione di uno stabilimento per semilavorati di gelateria";*
- *in data 14/01/1978 è stata rilasciata la Dichiarazione di abitabilità di cui alla richiesta del 05/02/1976;*
- *in data 16/07/1977 è stata rilasciata la Concessione edilizia n. 136 - prot. n. 4137 del 02/07/1977 - per "Ampliamento di fabbricato ad uso laboratorio per semilavorati di gelateria";*
- *in data 09/08/1978 è stata rilasciata la Dichiarazione di abitabilità di cui alla richiesta prot. n. 7866 del 02/01/1978;*
- *in data 22/11/2006 è stata presentata la DIA prot. n. 17523 per "Installazione di tunnel mobile scorrevole";*
- *in data 01/02/2007 è stata presentata la Scheda tecnica descrittiva prot. n. 1539 e la Denuncia di fine lavori prot. n. 1540;*
- *in data 04/09/2015 è stata presentata la CIL prot. n. 15354 - per "Manutenzione straordinaria in fabbricato artigianale";*
- *in data 12/02/2016 è stata presentata la Comunicazione di fine lavori prot. n. 2811;*
- *in data 02/02/2018 è stata presentata la CILA prot. n. 2112 per "Manutenzione straordinaria alla copertura per sostituzione eternit";*
- *in data 24/04/2018 è stata presentata la Comunicazione di fine lavori prot. n. 8060;*
- *in data 28/01/2025 è stata presentata la CILA prot. n. 1545 - per "Manutenzione straordinaria in fabbricato artigianale" (lavori ancora in corso);*

Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 207, Subalterno n. 1, (CAPANNONE "D"), risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale è stata reperita la Dichiarazione di abitabilità rilasciata in data 09/08/1978.

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- *che il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 207, Subalterno n. 1, risulta a destinazione artigianale quindi coerente con la categoria catastale;*
- *che la destinazione d'uso del fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 207, Subalterno n. 1, è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- *che la destinazione d'uso autorizzata è coerente con l'attività oggetto di AUA.*

e) TITOLI EDILIZI AUTORIZZATIVI INERENTI IL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI BERTINORO AL FOGLIO N. 29 - PARTICELLA N. 202 - SUBALTERNO N. 2 (CAPANNONE "E"):

- *in data 14/07/1971 è stata rilasciata la Licenza per lavori edili n. 74 - prot. n. 3588 del 17/06/1971 - per "Costruzione di laboratorio artigiano per utensili di irrigazione"; in data 23/12/1972 è stata presentata la Richiesta di agibilità prot. n. 7924*
- *in data 13/12/1976 è stata rilasciata la Licenza di costruzione n. 286 - prot. n. 4913 del 09/09/1976 - per "Ampliamento capannone per uso attività artigianale";*
- *in data 05/05/1980 è stato rilasciato il Permesso di abitabilità e di uso di cui alla richiesta prot. n. 3684 del 14/06/1977;*
- *in data 07/08/2013 è stata presentata la CIA prot. n. 13010 per "Manutenzione straordinaria alla copertura per sostituzione manto di copertura in eternit";*
- *in data 04/04/2019 è stata presentata la SCIA IN SANATORIA prot. n. 6170 per Opere edili realizzate in assenza e/o in difformità dai titoli edilizi autorizzativi in fabbricato artigianale;*
- *in data 27/05/2019 è stata presentata la CILA prot. n. 9587 - per "Manutenzione straordinaria in fabbricato artigianale";*
- *in data 08/10/2019 è stata presentata la fine lavori prot. n. 17124 comprensiva di variante finale;*
- *in data 08/05/2024 è stata presentata la CILA prot. n. 9357 - per "Manutenzione straordinaria in fabbricato artigianale";*
- *in data 03/07/2024 è stata presentata la fine lavori prot. n. 13575 comprensiva di variante finale;*
- *in data 24/12/2024 è stata presentata la CILA prot. n. 25139 - per "Manutenzione straordinaria in fabbricato artigianale";*
- *in data 03/03/2025 è stata presentata la fine lavori prot. n. 4264 comprensiva di variante finale;*
- *in data 25/06/2025 è stata presentata la CILA prot. n. 12418 - per "Manutenzione straordinaria in fabbricato artigianale" (lavori ancora in corso);*

Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 202, Subalterno n. 2, (CAPANNONE "E"), risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale è stata reperita unicamente l'abitabilità rilasciata in data 05/05/1980 e inerente il solo corpo di fabbrica a magazzino sul retro edificato con la Licenza di costruzione n. 286 del 13/12/1976 e non il fabbricato principale sul fronte strada.

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- che il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 202, Subalterno n. 2, risulta a destinazione artigianale quindi coerente con la categoria catastale;
- che la destinazione d'uso del fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio n. 29, P.IIa n. 202, Subalterno n. 2, è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;
- che la destinazione d'uso autorizzata è coerente con attività oggetto di AUA.

In conclusione si specifica quanto segue:

- Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - P.IIa n. 193 - Subalterno n. 2 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "A") risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale è stata reperita la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di agibilità prot. n. 2900 del 12/02/2025;
- Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - P.IIa n. 1828 - Subalterno n. 2 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "B") risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale non è stata reperita alcuna certificazione di agibilità;
- Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - P.IIa n. 207 - Subalterno n. 5 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "C") risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale è stato reperito il Certificato di abitabilità totale rilasciato in data 07/01/2015 con prot. n. 112;
- Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - Plan. 207 - Subalterno n. 1 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "D") risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale è stata reperita la Dichiarazione di abitabilità rilasciata in data 09/08/1978;
- Il fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro - Foglio n. 29 - P.IIa n. 202 - Subalterno n. 2 - categoria D/7 (individuato nella planimetria allegata alla presente come CAPANNONE "E") risulta conforme rispetto ai titoli autorizzativi sopra elencati e depositati presso l'archivio comunale nonché rispetto alla planimetria catastale depositata presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Presso l'archivio comunale è stata reperita unicamente l'abitabilità rilasciata in data 05/05/1980 e inerente il solo corpo di fabbrica a magazzino sul retro edificato con la Licenza di costruzione n. 286 del 13/12/1976 e non il fabbricato principale sul fronte strada.

Si allegano alla presente copia dell'estratto di mappa catastale con individuazione dei fabbricati sopra elencati nonché copia delle planimetrie catastali di ciascun fabbricato".

Con nota P.G.N. 20119 del 24/10/2025 acquisita al prot. di Arpae n. 189326 del 24/10/2025, il Comune di Bertinoro ha trasmesso delle precisazioni in merito al proprio parere di conformità urbanistica/edilizia P.G.N. 19472 del 15/10/2025, di seguito riportate:

"Con riferimento all'istanza di AUA in oggetto ed al parere espresso dall'Ufficio Attività Edilizia e Controlli in data 15.10.2025, prot. Com.le n. 19472, si prescrive, ai fini della conformità urbanistico-edilizia, quanto segue:

le emissioni in atmosfera identificate come "E02 e "E03", relative agli impianti siti nel capannone:

- individuato come “Unità 4” negli elaborati di AUA
- individuato come “Capannone E” nel parere urbanistico edilizio prot. 19472/2025 (fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro – Foglio 29 – P.lla n. 202 – subalterno n. 2 – categoria D/7)

potranno essere attivate solo successivamente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità relativa a tale fabbricato”;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE C1 – CALDAIA UNICAL - UNITA' 1 (70 kW, a metano)

proveniente da impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati alla prima tabella del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C2 - CALDAIA CIVILE IMERGAS - UNITA' 1 (25 kW, a metano)

EMISSIONE C3 - CALDAIA CIVILE COSMOGAS - UNITA' 3 (32 kW, a metano)

EMISSIONE C4 - CALDAIA CIVILE RIELLO FAMILY - UNITA' 2 (25 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di semilavorati per gelati e pasticcerie **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni** di seguito stabilite:

EMISSIONI E1 – SETACCIATURA POLVERI UNITA' 2

Impianto abbattimento: ciclone + filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m

Durata	8	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONI E2 – SETACCIATURA POLVERI UNITA' 4

Impianto abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONI E3 – PESATURA POLVERI UNITA' 4

Impianto abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Valori limite di emissione:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

- In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Con riferimento al precedente punto 2., si precisa che la messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E2 e E3** **potrà avvenire solo a seguito dell'adempimento** di quanto richiesto dal Comune di Bertinoro con la nota P.G.N. 20119 del 24/10/2025, acquisita al prot. di Arpae n. 189326 del 24/10/2025 riportata in premessa, ovvero la **presentazione** al Comune di Bertinoro della **Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità relativa al fabbricato individuato come "Capannone E"** nel parere urbanistico edilizio prot. 19472/2025 (fabbricato censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro – Foglio 29 – P.IIa n. 202 – subalterno n. 2 – categoria D/7), individuato come "Unità 4" negli elaborati di AUA. Dell'avvenuta presentazione della S.C.C.E.A. il Gestore dovrà dare conto nella comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E2 ed E3**, che provvederà ad effettuare con le modalità e tempistiche indicate al precedente punto 2.
- Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
- Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di

Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Relativamente alle **emissioni E1, E2 ed E3**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alle emissioni, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, come richiesto al precedente punto 7.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2 ed E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI

10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

D. PLANIMETRIA EMISSIONI

Elaborato grafico acquisito agli atti di Arpae con prot. n. PG/2025/117556 del 30/06/2025, denominato "*PLANIMETRIA GENERALE*", a firma del tecnico incaricato (**allegato**).

Elaborati grafici acquisiti agli atti di Arpae con prot. n. 145157 del 09/08/2025 denominati:

- "*Lay-out immobile 1 - via Piana 325 - scala 1:100*", a firma del tecnico incaricato (**allegato**);
- "*Lay-out immobile 2 - via Piana 325 - scala 1:100*", a firma del tecnico incaricato (**allegato**);
- "*8_UNITA'_3_UFFICI+MAGAZZINO*", a firma del tecnico incaricato (**allegato**);
- "*Lay-out immobile 4 - via Piana 303 - scala 1:100*", a firma del tecnico incaricato (**allegato**);
- "*Lay-out immobile 5 - via Piana 303 - scala 1:100*", a firma del tecnico incaricato (**allegato**).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.